



COMUNE DI NULE

Settore Servizi Sociali

Progetto di gestione

Servizio Educativo Specialistico (SES)

e

Servizio Educativo Territoriale per minori e famiglie in difficoltà (SET)

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

INDICE

PARTE I CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
- ART. 2 DESTINATARI
- ART. 3 OBIETTIVI E FINALITÀ
- ART. 4 DURATA RINNOVO OPZIONALE E PROROGA TECNICA
- ART. 5 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE, ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO
- ART. 6 ASPETTI METODOLOGICI DEL SERVIZIO
- ART. 7 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- ART. 8 STRUMENTI OPERATIVI
- ART. 9 NUMERO OPERATORI RICHIESTI
- ART. 10 REQUISITI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO
- ART. 11 VINCOLO DEL PROGETTO TECNICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

PARTE II OBBLIGAZIONI INERENTI AL SERVIZIO

- ART. 12 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 13 PERSONALE. CONDIZIONE GIURIDICA E CONTRATTUALE
- ART. 14 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICONEI NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE
- ART. 15 COMPITI E FUNZIONI DELL'ENTE APPALTANTE

PARTE III CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

- ART. 16 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO
- ART. 17 NUMERO PRESUNTO ORE DI SERVIZIO
- ART. 18 COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 19 REVISIONE PREZZI
- ART. 20 VARIANTI, ESTENSIONI, DIMINUZIONI E SERVIZI STRAORDINARI

PARTE IV RESPONSABILITÀ E GARANZIE

- ART. 21 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 22 CESSIONE E SUBAPPALTO
- ART. 23 GARANZIE
- ART. 24 COPERTURA ASSICURATIVA

PARTE V VERIFICHE E PENALI

- ART. 25 COORDINAMENTO E VERIFICA
- ART. 26 OBBLIGO DI COOPERAZIONE
- ART. 27 VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 28 INADEMPIENZE E PENALITÀ
- ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 30 ESECUZIONE D'UFFICIO

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 31 CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 32 FORMA DELLE COMUNICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 33 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 34 TUTELA DELLA RISERVATEZZA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 35 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE
- Art. 36 NORME DI RINVIO

PARTE I CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il **Servizio Educativo Specialistico (SES)** e *Servizio Educativo Territoriale per minori e famiglie in difficoltà (SET)* come sotto descritto è rivolto a minori e adulti in stato difficoltà.

2. Nello specifico il servizio si articola nelle seguenti tipologie:

A) Servizio Educativo Specialistico (SES) svolto in favore degli alunni diversamente abili all'interno della scuola e *Servizio Educativo Territoriale*, svolto in favore di minori o adulti in situazione di disagio determinato, anche, da patologia psichiatrica (**SET**). Interventi di servizio educativo possono essere rivolti a minori e adulti *infra* sessantacinquenni da erogarsi nell'ambito del Fondo Regionale per la non autosufficienza (piani personalizzati di cui alla Legge n. 162/98), per i quali è stata scelta la modalità di gestione diretta, sulla base dei finanziamenti assegnati annualmente a questo Ente dalla Regione Sardegna.

B) Servizio di sostegno psicologico (SSP) è svolto in favore degli utenti in carico nel SES e SET e qualora l'assistente sociale di base lo richieda anche a favore dei beneficiari dei fonti regionali di cui alla L.162/98, gestione diretta educativa.

ART. 2 DESTINATARI

1. I destinatari del servizio sono:

- a) minori e rispettivi sistemi familiari che vivono in situazioni di rischio tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali, emarginazione e/o devianza;
- b) alunni residenti nel comune di Nule, con diagnosi funzionale e/o con conclamato disagio sociale, aventi diritto al sostegno scolastico, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e media di 1° e 2° grado, con priorità d'accesso al servizio degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo;
- c) minori e adulti sofferenti mentali che necessitano di un intervento educativo finalizzato a migliorare l'apprendimento sia dal punto di vista cognitivo che comportamentale.

2. Nello specifico il SET si rivolge a:

- a) minori di età da 0 a 17 anni, appartenenti a famiglie che si trovino nella difficoltà temporanea ad esercitare il proprio ruolo educativo;
- b) minori con difficoltà di integrazione nel tessuto sociale con manifestazioni comportamentali aggressive e/o comportamenti tendenti alla chiusura e all'isolamento.

ART. 3 OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il servizio è volto ad attivare in favore del minore un insieme di interventi educativi per tutelare il suo interesse e affiancare la famiglia, quale ambiente naturale per la sua crescita e sviluppo, con interventi orientati al recupero e al miglioramento delle competenze educative e genitoriali. La finalità del Servizio è di promuovere nel minore e nella sua famiglia capacità e potenzialità temporaneamente inespresse e inutilizzate sia a causa di eventi esterni sia per l'incapacità di riconoscerle e utilizzarle in modo adeguato. Il riconoscimento dello stretto rapporto tra i problemi del minore e della sua famiglia, evidenzia la necessità di sostenere in modo unitario entrambi con interventi volti a:

- a) Sostenere la genitorialità;

- b) Riattivare la comunicazione e le relazioni interpersonali;
 - c) Facilitare il riconoscimento dei bisogni e dei problemi dei minori da parte dei familiari;
 - d) Prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione ed eventualmente facilitare il rientro dei minori in famiglia;
 - e) Fornire elementi conoscitivi per la valutazione di scelte di carattere generale e specifico.
2. Gli obiettivi principali del Servizio sono:
- a) Promozione di un servizio funzionale al sostegno delle capacità educative delle famiglie e del contesto sociale di riferimento;
 - b) Sviluppo della cultura dell'accoglienza del minore nella sua realtà positiva allontanando la concezione di un servizio ideato e indirizzato esclusivamente all'infanzia disagiata;
 - c) Creazione di una rete solidale di collaborazione tra le diverse agenzie educative territoriali (scuole, associazioni, parrocchia, servizi sanitari, volontariato...).
3. Il servizio potrà svolgersi nei seguenti ambiti:
- a) A domicilio, per l'analisi delle modalità relazionali assunte all'interno del nucleo familiare, per la negoziazione delle richieste, per il sostegno dei compiti educativi e l'avvio dei processi di aiuto e auto-aiuto;
 - b) Nella scuola, come supporto specialistico agli insegnanti per la lettura e l'analisi partecipata dei bisogni e delle problematiche espresse dai minori;
 - c) Con interventi in favore dei genitori mediante gruppi e/o incontri di formazione/informazione su particolari argomenti della psico-pedagogia dello sviluppo;
 - d) Nei servizi e nelle risorse del territorio, all'interno del gruppo dei pari per la ricerca e la promozione delle attività del tempo libero;
 - e) In strutture ospitanti momentaneamente il minore;
 - f) Presso il domicilio e i servizi territoriali di natura socio - sanitaria nel caso di adulti e sofferenti psichici.
4. Il servizio si esplica con interventi integrativi della famiglia e si concretizza attraverso:
- Attivazione di interventi tesi a favorire l'acquisizione ed il rafforzamento di ruoli genitoriali;
 - Interventi tesi ad orientare, informare e sostenere la famiglia, circa la positiva fruizione delle risorse territoriali;
 - Attivazione di reti informali e formali di sostegno al nucleo familiare;
 - Interventi educativi nei confronti della persona e del nucleo familiare di appartenenza;
5. Gli interventi sopra elencati non esauriscono le possibilità e le modalità delle iniziative dirette alla realizzazione del progetto educativo che deve essere mirato e individualizzato per ogni singolo minore.

ART. 4

DURATA, RINNOVO OPZIONALE E PROROGA TECNICA

1. L'appalto ha validità per **3 anni** decorrenti dall'effettivo inizio del servizio. Le prestazioni dovranno essere garantite per n. **10 mesi**, per ciascuno degli anni scolastici **2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025**, per quanto concerne il **SET** e **SES** e il **SSP** per **12 mesi** per quanto riguarda la gestione diretta educativa afferente ai fondi regionali di cui alla L. 162/98.
2. Ai sensi dell'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito *Codice dei contratti pubblici*, l'esecutore del servizio è tenuto a garantire le prestazioni di cui al presente Capitolato oltre il termine di scadenza del contratto, su richiesta della Stazione appaltante. La proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice, qualora ricorressero le condizioni previste dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, si riserva la facoltà di richiedere, in casi di urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio, previa sottoscrizione del Verbale di

consegna.

4. È escluso ogni tacito rinnovo. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dal presente Capitolato. Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. Per lo stesso motivo l'esecutore del servizio è tenuto, anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto, a garantire il servizio fino al subentro del nuovo operatore economico.

ART. 5

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE, ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

1. Ammissioni, dimissioni o variazioni di frequenza del servizio saranno valutate congiuntamente dal servizio sociale comunale, famiglia, scuola, servizi sanitari e coordinatore del servizio, che si occuperà, inoltre, di monitorare l'andamento complessivo del servizio e di orientarne gli indirizzi rilevando i bisogni che si presenteranno volta per volta.
2. Le prestazioni del servizio sono rese nei giorni di calendario scolastico, ivi compreso il sabato.
3. L'accesso al servizio seguirà prevalentemente il seguente iter procedurale:
 - a) richiesta di attivazione da parte del servizio sociale comunale sulla base delle richieste e/o segnalazioni dell'istituzione scolastica (per il SES) o seguito di segnalazione e presa in carico del Servizio Sociale Territoriale (per il SET)
 - b) l'abbinamento della figura educativa con il destinatario del supporto educativo,
 - c) l'attivazione della fase osservativa sul minore e contesto scolastico di classe, sociale, familiare di vita in generale;
 - d) elaborazione del progetto educativo personalizzato su base interdisciplinare;
 - e) avvio operativo del progetto di supporto;
 - f) valutazione intermedia ed eventuale rimodulazione del piano operativo di intervento;
 - g) valutazione finale, al termine del periodo previsto di chiusura temporanea e/o definitiva del progetto;
 - h) restituzione della valutazione a tutti i soggetti coinvolti, in primis la famiglia.
3. Per situazioni di particolare gravità, sarà possibile adottare una procedura di attivazione d'urgenza e di esecuzione del progetto. Tali situazioni saranno segnalate dal servizio sociale comunale.
4. Gli interventi devono essere prestati presso le scuole (per il SES) e prevalentemente a domicilio e/o presso struttura pubblica comunale, qualora l'equipe ritenga non sia funzionale operare a domicilio (per il SET).
5. Gli interventi educativi devono essere basati sul rispetto dei principi della personalizzazione, della sostenibilità operativa ed economica, sul coinvolgimento delle risorse familiari, scolastiche e sociali.
6. Il servizio deve essere svolto in maniera operativa, come da modalità appresso indicate e con la metodologia richiesta dal presente capitolato e nei termini e contenuti in tutti gli atti di gara.

ART. 6

ASPETTI METODOLOGICI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di supporto educativo si caratterizza come temporaneo in relazione al progetto elaborato dall'equipe socio educativa, e dei servizi sanitari e/o sarà più o meno elaborato a seconda della complessità della situazione. Ove opportuno, gli operatori di supporto scolastico si raccorderanno con gli operatori che seguono gli stessi minori nei servizi scolastici, extrascolastici e sanitari.
2. Tutta la progettazione individualizzata dovrà tener conto della valutazione multidimensionale dei

bisogni, dell'esplicitazione degli obiettivi da perseguire, della delimitazione del campo e del tempo d'intervento, della definizione delle azioni operative, degli strumenti da utilizzare, delle risorse e dei vincoli, nonché della sostenibilità progettuale, del monitoraggio e della valutazione dei risultati.

3. L'équipe di lavoro, che assumerà le prese in carico, dovrà pertanto predisporre per ogni alunno un progetto educativo specifico, in collaborazione e condivisione con le insegnanti di sostegno e curricolari (per il SES) e con le altre figure professionali che hanno in carico il minore (per il SET).

ART. 7

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente servizio sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospese o interrotte.

2. In caso di sospensione o interruzione, anche parziale del servizio - eccettuati i casi motivati di forza maggiore, da dimostrare a cura dell'operatore economico affidatario - l'ente appaltante provvederà ad applicare le previste penalità.

ART. 8

STRUMENTI OPERATIVI

1. Gli strumenti operativi ritenuti essenziali per il servizio di supporto da condividere con il servizio sociale sono:

- a) la scheda sociale;
- b) il contratto educativo (PEI);
- c) la scheda della fase osservativa;
- d) la scheda progetto di intervento.
- e) la scheda di monitoraggio di presenza del servizio e valutazione;
- f) relazione annuale con indicazione del raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine.

ART. 9

NUMERO OPERATORI RICHIESTI

L'operatore economico si impegna ad espletare il servizio con almeno:

A) n. 4 educatori professionali sufficienti per la presa in carico del monte ore richiesto dal presente capitolato, di cui almeno 1 obbligatoriamente di genere maschile (livello inquadramento del personale D2);

B) n. 1 psicologo (livello inquadramento del personale E2);

C) n. 1 coordinatore (livello inquadramento del personale E2).

Qualora il Servizio sociale comunale ne faccia richiesta, l'operatore economico si obbliga a reperire le figure professionali specializzate nella Terapia Comportamentale, necessarie per la gestione dei casi di autismo, tra cui un tecnico RBT (Tecnico del Comportamento certificato) e un analista del comportamento certificato BCBA o BCBA-D (Board Certified Behavior Analyst) o almeno BCaBA (Board Certified Behavior Analyst Assistant).

ART. 10

REQUISITI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO

1. L'operatore economico affidatario dovrà garantire le prestazioni richieste attraverso personale in possesso dei seguenti titoli:

A) EDUCATORE PROFESSIONALE: laurea in Scienze dell'Educazione *oppure* diploma triennale di educatore professionale rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 10.02.84, riconosciuto con decreto del ministero della Sanità 27.07.2000, ai sensi della legge 26.02.1999 n. 42, come equipollente al "diploma universitario di educatore professionale" *oppure* in subordine

possono essere proposti come educatori professionali, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6 del D.P.G.R. n. 145 del 1990, gli educatori di ruolo e non di ruolo in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo, che hanno maturato, alla data del 22 aprile 2005, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario, che dovranno possedere almeno ulteriori due anni di esperienza professionale nell'ambito del servizio educativo territoriale per minori erogato da enti pubblici o privati. In ulteriore subordine possono essere proposti come educatori professionali gli educatori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 594 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Oltre i suddetti titoli di studio, dovranno possedere almeno **un anno di esperienza professionale** nell'ambito del servizio educativo territoriale per minori erogato da enti pubblici.

L'attività svolta dagli Educatori consisterà, a titolo esemplificativo, nel:

- a) accompagnare il minore in alcune esperienze fondamentali del suo percorso educativo;
- b) introdurre il ragazzo ad altri rapporti, quali, ad esempio, quelli che può instaurare a scuola, sul lavoro o in altri contesti di vita;
- c) realizzare il progetto educativo affiancando il minore nella quotidianità, aiutandolo a trovare possibili soluzioni ai problemi che via via si pongono;
- d) comprendere i nuovi linguaggi e valori che maturano all'interno dei gruppi giovanili al fine di poter formulare proposte il più possibile rispondenti alle reali esigenze dei minori;
- e) saper sollecitare gruppi, associazioni, parrocchie ed agenzie sociali affinché si attivino per offrire spazi di accoglienza e riferimento costante per i ragazzi in difficoltà;
- f) preoccuparsi di conoscere, attivare e promuovere tutte le risorse disponibili nel territorio, allacciando con queste un rapporto continuativo e collaborativo anche per facilitare canali di comunicazione con le istituzioni, sovente difficilmente accessibili per chi ha poca dimestichezza con tali sedi;
- g) operare con particolare attenzione nei luoghi di vita dei minori (famiglie, gruppo dei pari, tempo libero) dove si evidenziano i problemi e dove si devono attivare risorse per superarli;
- h) saper instaurare rapporti diretti con gli utenti, rapporti con la scuola e la famiglia, ricerca di risorse ed opportunità di inserimento.
- i) avere un piano di lavoro professionale, pensato e gestito dall'educatore, parte di un progetto più generale elaborato dall'equipe in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte, in cui vengono stabilite le competenze di ciascuno in relazione all'obiettivo da raggiungere;
- j) porre in essere interventi di supporto alla famiglia nei suoi compiti educativi e di cura e nello specifico
 - Facilitazione nella relazione genitori - figli;
- k) -Assunzione di responsabilità e compiti verso i minori;
- l) -Recupero delle figure parentali e dei loro ruoli nell'ambito della famiglia;
- m) -Interventi tesi ad orientare, informare e sostenere la famiglia circa la positiva fruizione delle risorse territoriali;
 - Attivazione di reti informali e formali di sostegno al nucleo familiare;
- n) porre in essere interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti familiari e sociali tra cui:
 - o) -Iniziative d'inserimento sociale utilizzando e sensibilizzando le risorse delle organizzazioni sociali, culturali, educative, sportive e ricreative presenti sul territorio;
 - p) -Attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona (vestizione, nutrizione, igiene personale, ecc.);
 - q) Interventi rivolti al superamento di problemi scolastici;
 - r) Accompagnamento ai centri di terapia, attività culturali, sportive e formative qualora siano previste dal progetto educativo individuale;

- s) -Accompagnamento/vigilanza per le visite del minore al genitore in situazioni di separazioni particolarmente conflittuali e in presenza di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- t) -Interventi di animazione e di tempo libero;
- u) dare disponibilità ad eventuali richieste d'intervento urgenti;
- v) relazionare per iscritto, con cadenza trimestrale e comunque quando la situazione lo richiede, sull'andamento del percorso socio – educativo di ciascun minore in carico;
- w) essere puntuale e dare tempestiva comunicazione al Coordinatore Pedagogico e/o al Servizio Sociale professionale del Comune in ordine a qualsiasi tipo di problema e disfunzione o informazioni rilevanti riscontrate nell'esecuzione del servizio.

B) PSICOLOGO: laurea magistrale in *Psicologia* LM51 ed equipollenti del vecchio ordinamento unitamente ad almeno **due anni di esperienza professionale** di coordinamento nel servizio educativo in enti pubblici.

Al consulente Psicologo sono affidate le seguenti funzioni:

- a) presa in carico del singolo minore o nucleo familiare, in collaborazione con il Servizio Sociale professionale, con il coordinatore e con il singolo educatore;
- b) comunicazione costante con gli educatori al fine di creare rete e rendere noti agli operatori educatori eventi e dettagli emersi utili nella gestione del caso, nel rispetto del segreto professionale;
- c) collaborazione con il Servizio Sociale professionale, con le agenzie educative del territorio (AA.GG., Tribunali, scuola, ludoteca ed altre) ed i servizi sanitari territoriali, nella proposta ed attivazione di specifici progetti di intervento di prevenzione del disagio e di individuazione precoce di eventuali problematiche nella fascia minori e giovani;
- d) garantire la propria collaborazione anche nell'ambito della predisposizione di incontri e riunioni con i docenti delle scuole inerenti i servizi oggetto del presente appalto;
- e) relazionare per iscritto, con cadenza quadrimestrale e comunque quando la situazione lo richiede, sull'andamento del percorso psico-educativo e terapeutico relativo a ciascun caso;
- f) supervisione e consulenza psicologica agli Educatori nella fase di attuazione del progetto educativo individuale.

C) COORDINATORE: laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, Scienze dell'educazione, Scienze della Formazione Primaria, Scienze dei Servizi Sociali oppure laurea specialistica DM 509/99 87/S Scienze Pedagogiche, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi oppure laurea Magistrale DM 270/2004 LM-85 Scienze Pedagogiche, , LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi oppure laurea Magistrale a ciclo unico DM 249/2010 LM-85 bis: Scienze della formazione primaria o equipollenti, unitamente ad **almeno due anni di esperienza professionale** di coordinamento nel servizio educativo in enti pubblici.

Le attività principali del Coordinatore Pedagogico si sostanziano in:

- a) Presa in carico delle situazioni e dei casi segnalati dal Servizio Sociale professionale del Comune;
- b) Programmare, coordinare ed organizzare le attività degli educatori;
- c) Collaborare all'interno dell'equipe per la redazione del progetto educativo sulla base di quanto emerso dall'indagine sociale effettuata in collaborazione con l'Assistente Sociale di riferimento, specificando gli interventi affidati all'educatore e quelli in cui eventualmente intervengono le altre figure dell'equipe o quelle di riferimento per il caso;
- d) Individuare l'Educatore più idoneo a realizzare l'intervento progettato, sulla base delle esigenze individuate;
- e) Monitorare il caso verificando l'efficacia dell'intervento e proponendo eventuali modifiche in relazione all'evolversi del bisogno;

- f) Relazionare con scadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) e comunque quando la situazione lo richiede, sull'andamento generale dei servizi oggetto del presente appalto;
- g) Collaborare con il Servizio Sociale professionale del Comune, con le agenzie educative del territorio ed i servizi sanitari territoriali, nella proposta ed attivazione di specifici progetti di intervento di prevenzione del disagio e di individuazione precoce di eventuali problematiche nella fascia minorile e giovanile;
- h) Garantire la propria collaborazione anche nell'ambito della predisposizione di incontri e riunioni con i docenti delle scuole inerenti i servizi oggetto del presente appalto.
- i) Programmare ed organizzare attività educative, di animazione culturale, organizzazione del tempo libero e attività di prevenzione e recupero sociale rivolti al singolo minore e/o al gruppo con l'ausilio degli altri operatori e in collaborazione con il Servizio Sociale professionale del Comune.
- j) Partecipare agli incontri presso le scuole per la definizione del progetto educativo;
- k) Collaborare con il Servizio Sociale, nelle richieste di indagine psico-sociale del T.M., nella eventuale valutazione delle capacità genitoriali dei nuclei familiari segnalati, nella valutazione sul recupero della genitorialità.

Sul piano organizzativo il Coordinatore dovrà, inoltre:

1. Essere investito del ruolo di referente del Comune per tutti i problemi gestionali ed amministrativi relativi ai servizi oggetto dell'appalto;
2. verifica sull'operato del personale adibito ai servizi, cura della documentazione da trasmettere mensilmente al Comune, conteggio e rendicontazione inerente la gestione dei vari servizi, acquisto di eventuale materiale che si rendesse necessario per il suo espletamento;
3. Assicurare la reperibilità anche telefonica in orari e giorni da concordare con il Responsabile del Servizio Sociale comunale;
4. Curare le comunicazioni all'Utente e alla famiglia relativamente a: avvio servizio, orari, giorni, eventuali sospensioni e interruzioni del medesimo, incontri e riunioni di verifica ecc.;
5. Adottare tutti i provvedimenti per la concreta esecuzione delle prestazioni individuate dal progetto educativo individuale e provvedere tempestivamente in caso di necessità impreviste;
6. Organizzare le riunioni d'equipe.

ART. 11

VINCOLO DEL PROGETTO TECNICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di osservare scrupolosamente, oltre le regole e gli obblighi previsti nel presente Capitolato, anche quelle regole e obblighi auto assunti con la presentazione del progetto tecnico proposto in sede di gara.
2. L'inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative, e delle modalità esecutive del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare, nei casi più gravi o di comprovata recidiva, l'applicazione delle previste penalità fino alla risoluzione del contratto.

PARTE II

OBBLIGAZIONI INERENTI IL SERVIZIO

ART. 12

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore economico provvederà alla gestione dell'attività con personale dotato dei requisiti

professionali base previsti dall'art. 9. In caso di sostituzione di un operatore, sarà data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento o al Direttore dell'esecuzione competente, garantendo che il sostituto sia dotato di pari competenza professionale e qualifica.

2. L'operatore economico deve:

- a) garantire personale con adeguata competenza professionale, pienamente idoneo e qualificato ad assolvere i compiti inclusi nel presente appalto;
- b) indicare nell'elaborato tecnico i nominativi del personale da impiegare, specificando titoli, esperienza e requisiti posseduti;
- c) garantire l'attivazione degli interventi entro una settimana dalla richiesta del servizio sociale;
- d) predisporre, in collaborazione con il servizio sociale, le schede intervento e i programmi individualizzati (PEI);
- e) effettuare le riunioni ritenute necessarie per l'organizzazione e monitoraggio del servizio;
- f) garantire la partecipazione degli operatori a corsi di formazione e aggiornamento professionale anche organizzati direttamente, a degli stages formativi, a suo completo carico. Si specifica che la formazione dovrà essere tenuta a Nule, presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- g) collaborare attivamente con il servizio sociale del Comune in tutte le fasi dell'intervento e partecipare agli incontri di verifica con l'assistente sociale referente;
- h) consegnare, secondo i tempi concordati con il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione, la modulistica e le relazioni relative all'intervento in atto;
- i) assicurare l'adozione di misure organizzative necessarie a prevenire un elevato turn over degli operatori;
- j) in caso di sostituzione di un operatore, dare immediata comunicazione al responsabile dell'esecuzione e al RUP; garantendo che il sostituto sia dotato di pari competenza professionale e qualificata formazione;
- k) provvedere alla sospensione dal servizio degli operatori che si rivelassero inadeguati ad assolvere i compiti assegnati o carenti delle principali attitudini professionali e psicologiche richieste al fine della gestione dei casi;
- l) garantire l'osservanza del decreto legislativo 196/2003 "*Testo unico sulla protezione dei dati personali*" e del REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico;
- m) comunicare al Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione, il nominativo del referente della ditta;
- n) trasmettere a fine quadrimestre al Responsabile del procedimento e/o al Direttore dell'esecuzione una relazione generale sul servizio erogato.

Le attività oggetto dell'appalto implicheranno, da parte dell'appaltatore, il trattamento di dati personali di cui è titolare il comune, il quale, all'atto della stipula del contratto, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate in sede di procedura di affidamento e cioè, che l'operatore economico dispone dell'autonomia operativa, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità necessarie a garantire adeguatamente il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Per conto del Comune, conseguentemente, l'operatore economico, nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto, effettuerà tutte le operazioni di trattamento dei dati personali nel rigoroso rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e delle istruzioni impartite, con separato provvedimento al referente designato dall'operatore economico, in qualità di responsabile del trattamento. I relativi compiti, funzioni e responsabilità, verranno dettagliati, in maniera analitica, nel separato provvedimento che l'operatore economico si impegna a sottoscrivere entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 13

PERSONALE. CONDIZIONE GIURIDICA E CONTRATTUALE

1. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio opera sotto la direzione e responsabilità dell'operatore economico. Gli operatori impiegati daranno conto del loro operato all'esecutore del servizio, che sarà il responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra il Comune di Nule ed il personale incaricato dall'Esecutore del servizio, il quale solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del *Codice dei contratti pubblici*, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo Codice dei contratti pubblici.
3. L'operatore economico è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del CCNL, della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione e formazione del personale in servizio.
4. Le condizioni normative e retributive che l'operatore economico si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche per la parte differita, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i servizi relativi al presente capitolato.
5. In caso di violazione degli obblighi contrattuali l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6 del *Codice di contratti pubblici*.
6. L'operatore economico dovrà esibire, su semplice richiesta del Comune, il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Qualora l'operatore economico non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.
7. Qualora il Comune contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più operatori per più di tre volte durante il periodo dell'affidamento dell'appalto, L'operatore economico dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione.

ART. 14

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

1. L'operatore economico aggiudicatario assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto di affidamento del servizio, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile in provincia di Sassari.
2. Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte della ditta potrà essere clausola di risoluzione contrattuale in danno dell'operatore economico medesimo.
3. In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell'Ispettorato del lavoro o da parte dell'INPS e dell'INAIL di violazione agli obblighi, retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà essere quantificato l'importo delle somme non pagate. In questo caso il Comune è autorizzato a sospendere i pagamenti a favore dell'operatore economico per un importo pari alle somme non pagate. Nessun danno potrà essere vantato dall'operatore economico aggiudicatario in caso di somme non pagate per i motivi suddetti.

4. È escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'amministrazione comunale ed il personale dell'operatore economico.

ART. 15

COMPITI E FUNZIONI DELL'ENTE APPALTANTE

1. L'ente appaltante, attraverso il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione svolgerà compiti e funzioni di:
- a) monitoraggio del servizio;
 - b) sviluppo delle linee di indirizzo delle azioni;
 - c) verifica dello stato di attuazione dei singoli interventi socio-educativi e del buon andamento complessivo del servizio;
 - d) verifica del livello di soddisfazione dei fruitori del servizio.

PARTE III

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

ART. 16

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento su base triennale è di € **111.978,74**, oltre € 1.119,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA di legge.
2. All'operatore economico sarà esclusivamente corrisposto l'importo pari al costo orario globale del servizio derivante dal prezzo offerto in sede di gara, moltiplicato per il numero di ore di servizio rivolto all'utente finale effettivamente richieste e svolte a regola d'arte.
3. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad assolvere l'appalto anche nel caso in cui il numero delle ore espletate sia inferiore o superiore a quello stimato in via presuntiva, alle medesime condizioni di aggiudicazione e senza che per ciò spetti indennità integrativa alcuna alla Ditta aggiudicataria.
4. Il prezzo offerto dall'operatore economico sarà soggetto a revisione ai sensi del successivo articolo 19, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata e periodica.

ART. 17

NUMERO PRESUNTO ORE DI SERVIZIO

1. Per l'intera durata contrattuale **triennale** dell'appalto, si stimano complessivamente **n. 1.276 ore presunte annuali di erogazione finale all'utente del servizio, di cui alla tipologia A) e alla tipologia B), oltre n. 192 ore annuali di coordinamento, proporzionalmente ripartite in rapporto alle ore di erogazione all'utente finale del servizio** e così indicativamente articolate:
- A) n. 1.000 ore** complessive presunte per le attività del *Servizio Educativo Specialistico (SES)* e *Servizio Educativo Territoriale per minori e famiglie in difficoltà (SET)*.
- B) n. 276 ore** complessive presunte per le attività del *Servizio di sostegno psicologico (SSP)*.
- C) n. 192 ore** complessive presunte al Coordinatore del Servizio.
2. Il suindicato numero di ore è puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale che sarà tenuta a corrispondere all'operatore economico aggiudicatario un importo rapportato unicamente alla quantità di ore di erogazione del servizio che dovessero rendersi necessarie.
3. Alla luce del mutevole finanziamento annuo erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in seno ai progetti personalizzati di cui alla legge 162/98, il suindicato numero di ore di servizio all'utente finale, è puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale che sarà tenuta a corrispondere all'operatore economico aggiudicatario un importo, **contabilizzato a misura**, rapportato unicamente alla quantità di ore di erogazione effettiva del servizio all'utente finale che dovessero rendersi necessarie.

4. Il servizio potrebbe, pertanto, subire modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in aumento o in diminuzione, a prescindere dal valore monetario, dovute al numero degli utenti in carico (cessazioni, rinunce, dimissioni o nuovi inserimenti).

ART. 18

COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Con l'importo di cui al precedente art. 16, l'operatore economico esecutore del servizio si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
2. Le liquidazioni avverranno a mezzo di mandato di pagamento entro 30 giorni successivi alla data di presentazione di regolare fattura, sulla base dello stato di realizzazione e progressione delle attività, non inferiore al 10% del corrispettivo del contratto, supportati da una Relazione di accompagnamento sull'andamento delle attività.
3. La fattura potrà essere emessa solo a seguito di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell'Esecuzione che verifica la regolare effettuazione della prestazione contrattuale in ordine all'esecuzione del servizio e l'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e l'operatore economico non può vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.
4. Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite nel rispetto dell'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e pertanto sull'importo netto progressivo delle prestazioni saranno operate le ritenute dello 0,50 per cento svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. I pagamenti all'operatore economico saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss. mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. A tal fine la fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'ANAC e il codice univoco dell'Ente.
6. Nell'ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell'appaltatore, quest'ultimo non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.
7. L'Esecutore del servizio, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando la relativa percentuale e l'eventuale normativa di esenzione.

ART. 19

REVISIONE PREZZI

1. I corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'operatore economico, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai (indice FOI) ai sensi dell'art. 106 del Codice degli Appalti.

ART. 20

VARIANTI, ESTENSIONI, DIMINUZIONI E SERVIZI STRAORDINARI

1. Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti la Stazione appaltante, qualora in corso di

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di richiedere l'esecuzione di prestazioni aggiuntive all'operatore economico, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, compresa la necessità di estendere il servizio ai termini di legge.

2. Al fine della determinazione dell'eventuale aumento o riduzione del corrispettivo, si farà riferimento al quadro economico del Progetto tecnico esecutivo di gestione presentato in sede di gara.

PARTE IV RESPONSABILITÀ E GARANZIE

ART. 21 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone o cose, in occasione o in conseguenza della esecuzione del servizio. Tali danni resteranno a completo carico dell'operatore economico, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune.

2. Sarà in ogni caso obbligo dell'operatore economico adottare, nell'esecuzione del servizio, le misure, provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Il Comune pertanto è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto a persone o cose.

ART. 22 CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Sono vietati la cessione del contratto, anche parziale e il subappalto del servizio.

2. Nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l'art. 105 e 106 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 23 GARANZIE

1. A norma dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Esecutore del servizio deve costituire, prima della stipula del contratto di appalto, la garanzia definitiva, in uno dei modi previsti dall'art. 93 e conformemente allo schema approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.

3. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

4. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dalla Stazione appaltante solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale. Entro tale termine la Stazione appaltante procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte.

5. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

ART. 24
COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'operatore economico affidatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone o cose nella gestione del servizio. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore a euro 1.500.000,00.
2. Copia conforme della polizza sarà fornita dall'operatore economico aggiudicatario prima della stipula del contratto. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.

PARTE V
VERIFICHE E PENALI

ART. 25
COORDINAMENTO E VERIFICA

Il coordinamento operativo e la verifica della gestione del servizio educativo sono effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione, nominato dal RUP in seno al personale del servizio sociale del Comune di Nule.

ART. 26
OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Anche al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, l'esecutore del contratto e il personale di questi (utilizzato nel servizio) dovranno comunicare al Responsabile del servizio (RUP), tutte quelle circostanze o fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio, di cui in ragione del proprio compito dovessero venire a conoscenza.

ART. 27
VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune di Nule ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più idonee e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del Progetto tecnico esecutivo di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il Comune di Nule si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
 - a) verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite nel presente Capitolato e al Progetto tecnico esecutivo di gestione proposto in sede di gara;
 - b) verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'Esecutore del servizio nella figura di coordinatore, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati, in termini di efficienza ed efficacia;
 - c) verifiche disposte in qualsiasi momento dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'esecutore del servizio.

ART. 28
INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato descrittivo e

prestazionale, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Nule.

2. L'affidatario, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 500,00 per ogni evento – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

a) si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;

b) non fornisca tutte le prestazioni convenute;

c) esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto tecnico esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;

d) esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;

e) non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato e dal Progetto tecnico esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara.

3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Direttore dell'esecuzione, procederà alla contestazione formale, invitando l'esecutore del servizio a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'esecutore del servizio non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'esecutore del servizio, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune di Nule sarà costretto ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell'esecutore del servizio saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse.

ART. 29

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui:

a) l'aggiudicatario subappalti il servizio oggetto dell'appalto;

b) l'Amministrazione, accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fissa un congruo termine entro il quale il soggetto aggiudicatario del servizio si debba uniformare a tali condizioni e trascorra inutilmente il termine stabilito;

c) interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre 2 giorni;

d) ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, tale da incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla puntualità nella esecuzione degli interventi individualizzati richiesti;

e) ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'aggiudicatario del servizio non presenti documenti previsti a termini di legge;

f) il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Esecutore del servizio siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

2. Qualora l'Esecutore dei servizi interrompa senza giustificato motivo le prestazioni, il presente contratto si intenderà risolto di diritto e l'importo da corrispondere per le prestazioni effettivamente rese verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter accedere a futuri contratti con il Comune di Nule.

3. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, ove l'incameramento della cauzione non bastasse, saranno addebitati all'aggiudicatario senza alcun pregiudizio per le penalità previste dal presente Capitolato.
4. In caso di risoluzione del contratto, all'esecutore sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente espletato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione e restando comunque salva ogni ragione ed azione giudiziaria che si renda opportuna per rivalsa di danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni contrattuali assunti.

ART. 30 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Qualora l'appaltatore, nonostante sia stato diffidato, non si sia determinato ad adempiere, il responsabile del servizio potrà far eseguire ad altra ditta la prestazione dovuta con costi a totale carico dell'operatore economico inadempiente.
2. Le somme necessarie all'esecuzione d'ufficio verranno trattenute dal canone dovuto. Qualora non sia possibile, si provvederà ad incamerare la parte di cauzione necessaria a coprire le spese.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 CLAUSOLA SOCIALE

1. Il presente contratto di appalto è soggetto, ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto secondo le modalità previste dal CCNL vigente per le Cooperative sociali o altro CCNL applicato dall'esecutore del servizio.
2. A tal fine, in caso di cambio di gestione, l'esecutore del servizio è obbligato ad assorbire ed utilizzare, **prioritariamente**, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del contraente uscente, nominativamente individuati nei documenti di gara.
3. La presente clausola vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma ditta.

ART. 32 FORMA DELLE COMUNICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO

1. Tutte le comunicazioni le intimazioni e le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione inerente il contratto d'appalto sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, tramite posta elettronica certificata.

ART. 33 SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del citato articolo 32. Il Comune di riserva di chiedere l'eventuale

esecuzione del contratto, in via d'urgenza, ai sensi e condizioni di cui ai commi 8 e 13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

2. Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve anche:

- a) Costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, alla garanzia fideiussoria si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) Produrre polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavro (RCO), esonerando l'ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) Pagamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria ed oneri di registrazione).

3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, di bollo e registro e ogni altra spesa inerente il presente contratto.

4. Nel caso in cui non si addivenisse alla stipula del contratto, per ragioni imputabili all'aggiudicatario, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e alla revoca dell'aggiudicazione e alla successiva aggiudicazione a norma del Codice dei contratti pubblici.

ART. 34

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation*), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, il Comune di Nule è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle attività dell'azione. Il trattamento di dati sensibili è autorizzato ai sensi della Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, delle norme vigenti.

2. L'Esecutore del servizio in quanto affidatario del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo di un proprio referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati. L'operatore economico è tenuto all'osservanza delle disposizioni del REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation*) e ad ogni altra indicazione da parte del titolare del trattamento che è il comune di Nule come specificato nell'art. 12 del presente capitolato. Il trattamento dei dati avverrà anche con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza.

3. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

4. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation*), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti i diritti di accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso gli uffici del Settore socio culturale del Comune di Nule.

ART. 35

FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE

1. Il Foro di Nuoro sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente capitolato.
2. Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di garantire la continuità del servizio, il gestore non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali ed assicurare la piena regolarità del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice dei contratti pubblici è escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 36

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di servizi socio educativi, contratti e appalti pubblici e ordinamento delle autonomie locali.

Il Responsabile dell' Area
Amministrativa

Dott.ssa Maria Grazia Mulas

Documento informatico firmato digitalmente in
originale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa